

PROVVEDIMENTO del 4 Dicembre 1998 n. 1059 G.

Moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1992, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati dell'impresa di assicurazione ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), che attribuiscono all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso nonché per la documentazione necessaria alle proprie funzioni istituzionali;

Visto il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione;

Ritenuta la necessità di emanare i moduli di vigilanza relativi al bilancio di esercizio e consolidato che devono essere redatti dalle imprese e sedi secondarie (nel seguito pure denominate imprese) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 173/1997 e le relative istruzioni;

Dispone:

Art. 1 *Moduli di vigilanza*

1. A partire dal bilancio dell'esercizio 1998 le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono tenute a redigere e a trasmettere all'ISVAP, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, i moduli di vigilanza in conformità agli schemi contenuti nell'allegato al presente provvedimento da compilare tenendo conto delle istruzioni riportate nei moduli medesimi.

2. Forma parte integrante degli schemi di cui al suddetto allegato l'elenco riepilogativo dei moduli redatti ed inviati all'ISVAP che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ad attestazione della completezza e della veridicità dei dati forniti in relazione alla specifica attività svolta nell'esercizio di riferimento.

Art. 2

Redazione dei moduli di vigilanza

1. Fino all'esercizio 2001 i moduli di vigilanza relativi al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato sono redatti in milioni di lire ad eccezione dei moduli contrassegnati dai numeri 28 e 29 che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in migliaia di lire. A partire dall'esercizio 2002 i moduli sono redatti secondo le disposizioni dettate al successivo comma 2.

2. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà prevista all'art. 2 del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, i moduli sono redatti in migliaia di euro ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 28 e 29 che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo provvedimento.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in ciascun modulo l'impresa indica, nell'apposito spazio a ciò predisposto, il valore (milioni di lire, migliaia di lire ovvero migliaia di euro, unità di euro) utilizzato per la redazione del modulo.

4. I dati riportati nei moduli di vigilanza devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio dell'impresa.

Art. 3

Prospetti di calcolo delle riserve premi integrative di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, come sostituito dall'art. 80, comma 1, lettera a) del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173

1. Le imprese tenute ad integrare la riserva per frazioni di premi ai sensi del novellato art. 23, comma 2, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dal comma medesimo, trasmettono in allegato al modulo 31 del relativo ramo separati prospetti, redatti in forma libera, dimostrativi delle modalità di calcolo seguite in applicazione del d.m. 21 settembre 1981 (Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalla energia nucleare), del d.m. 29 ottobre 1981 e successive modificazioni (Criteri di integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali) e del d.m. 15 giugno 1984 (Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi).

2. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dal citato comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. n. 175/1995, trasmettono in allegato al modulo 31 del medesimo ramo le informazioni concernenti le modalità di determinazione della riserva premi richieste dall'art. 4 del d.m. 23 maggio 1981, qualora sia stato utilizzato, ricorrendone le condizioni, il metodo forfettario.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo credito, per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, trasmettono in allegato al modulo 31 del medesimo ramo le informazioni concernenti le modalità di determinazione della riserva premi richieste dall'art. 4 del d.m. 23 maggio 1981, qualora sia stato utilizzato, ricorrendone le condizioni, il metodo forfettario.

Art. 4
Altri moduli

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni, diversi dal credito e dalle cauzioni, trasmettono in allegato al modulo 17 di ciascuno dei singoli rami di riferimento un prospetto redatto in forma libera, riportante per la riserva di equilibrio per rischi di calamità naturale di cui all'articolo 12 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, ed al d.m. 19 novembre 1996, n. 705, le basi di calcolo utilizzate per l'accantonamento, le relative modalità di determinazione e l'ammontare della riserva costituita alla fine dell'esercizio, con indicazione dei limiti previsti per le quote accantonate. Nel medesimo prospetto sono altresì indicate le modalità dell'eventuale utilizzazione della riserva costituita, con l'indicazione dell'ammontare del prelievo effettuato in relazione al rapporto sinistri a premi e dell'importo della riserva di equilibrio alla fine dell'esercizio.

2. Le imprese nel cui patrimonio residuano attività vincolate a copertura della cauzione - portafoglio diretto italiano (rami danni) e attività vincolate a copertura delle riserve matematiche - portafoglio diretto italiano (rami vita) continuano a trasmettere all'ISVAP, unitamente ai moduli di vigilanza di cui al presente provvedimento, rispettivamente il modello 8-bis ed il modello 4-bis di cui al d.P.R. 14 dicembre 1978.

Art. 5
Riserva per sinistri denunciati tardivamente nei rami danni

1. La determinazione per numero e per importo della riserva per sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'esercizio (31 dicembre di ogni anno) deve essere effettuata sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio. I dati relativi sono riportati negli allegati 1 ai moduli 28 e 29, unitamente alle altre informazioni richieste.

2. In mancanza di dati statistici sufficienti o per rami particolari caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza, il criterio di valutazione utilizzato può discostarsi da quello generale di cui al comma 1. Ove si verifichi tale circostanza questa è evidenziata, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, nella nota integrativa. Nella stessa nota è fatta comunque menzione di eventuali sinistri tardivi particolarmente onerosi o aventi il carattere dell'eccezionalità, tenuto conto della tipologia dei rischi del ramo.

3. In ogni caso le imprese terranno conto della compatibilità dei valori stimati con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

4. E' abrogato il provvedimento ISVAP 12 luglio 1995, n. 29, recante "Criteri per la determinazione della riserva per sinistri denunciati tardivamente nei rami danni".

Art. 6
Disposizioni concernenti la nota integrativa ed i moduli di vigilanza delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione

1. Per le imprese che esercitano esclusivamente e congiuntamente la riassicurazione nei rami danni e vita non sussiste l'obbligo di compilare, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173, gli allegati alla nota integrativa di cui al medesimo decreto contrassegnati dai nn. 1, 2, 3, 11,

12, 22, 24, 25, 27, 29 e 31. Inoltre, gli allegati nn. 7, 8, 21, 23 e 32 possono essere compilati solo per il totale dell'attività svolta (nella sezione gestione danni).

2. In relazione ai moduli di vigilanza di cui al presente provvedimento, per le medesime imprese non sussiste l'obbligo di compilare i moduli 7, 19, dal 22 al 35/A e dal 37 al 40 e redigono i moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 in armonia con le scelte operate per la nota integrativa (distinzione gestione danni e gestione vita).

Art. 7

Trasmissione di dati alla CONSAP

1. Ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi dell'art. 31 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comunicano direttamente alla CONSAP medesima entro due mesi dall'approvazione del bilancio di ciascun anno l'importo dei premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio iscritto alla voce n. 206 dei moduli 17 relativi ai conti tecnici dei rami 10 e 12.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Per il bilancio dell'esercizio 1998 i moduli di vigilanza di cui all'art. 1 sono presentati all'ISVAP nel termine di due mesi dall'approvazione del bilancio, qualora detta approvazione intervenga entro il 30 aprile 1999 ovvero, per le imprese che esercitano la sola riassicurazione, entro il 30 giugno 1999.

2. Per il bilancio degli esercizi 1998 e 1999 i moduli 28, 29 e gli allegati nn. 2 e 4 al modulo 29 devono essere compilati in base all'anno di denuncia del sinistro. A partire dal bilancio dell'esercizio 2000 i medesimi moduli devono essere compilati in base all'anno di accadimento del sinistro. Ai fini della rilevazione contabile resta comunque fermo il criterio della registrazione dei sinistri in base alla data di pervenimento della denuncia a prescindere dalle regole dettate nel presente comma per la compilazione dei relativi moduli di vigilanza.

3. Per il bilancio dell'esercizio 1998 la sezione "sinistri in causa" del modulo 28 può essere compilata limitatamente alla generazione "N". A partire dal bilancio dell'esercizio 1999 la predetta sezione è compilata integralmente. La sezione b dell'allegato 1 ai moduli 28 e 29, tenuto conto delle istruzioni ivi contenute, dovrà essere compilata integralmente a partire dal bilancio dell'esercizio 2000.

4. Per il bilancio dell'esercizio 1998 l'allegato 3 al modulo 29 è compilato solo per l'anno di accadimento "N" con facoltà di estendere la compilazione anche agli altri anni. In ciascun bilancio successivo le relative informazioni sono integrate con i dati relativi al nuovo anno.

5. Le imprese che esercitano i rami vita continuano a redigere e a trasmettere all'ISVAP per il bilancio dell'esercizio 1998 i moduli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 previsti dal d.P.R. 14 dicembre 1978, in sostituzione dei moduli dal 34 al 35/A di cui al presente provvedimento che sono redatti e trasmessi a partire dal bilancio dell'esercizio 1999.

6. Le imprese di cui al precedente comma continuano a redigere e a trasmettere il modulo 15 di cui al d.P.R. 14 dicembre 1978 fino all'emanazione da parte dell'ISVAP, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 174/1995, delle disposizioni disciplinanti la periodicità ed i criteri di presentazione del confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e vita trasmettono all'ISVAP il bilancio, i moduli di vigilanza e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 82 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173, in cinque copie; le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni e le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione in quattro copie; le imprese che esercitano i rami vita in tre copie. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo n. 173/1997 deve essere sottoscritto in originale e recare la prova dell'avvenuto deposito ai sensi di legge.

Art. 10

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Gli allegati possono essere richiesti all'ISVAP)